



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze



Prot. n. 7092

Alle Associazioni di Volontariato di Scarperia e San Piero

OGGETTO: Pubblicità sulle strade effettuata dalle Associazioni di volontariato con sede in Scarperia e San Piero

Unitamente alla presente si trasmette un breve estratto del Regolamento comunale sulla pubblicità, il quale, all'art. 14, prevede una procedura semplificata per le Associazioni di volontariato aventi sede in Scarperia e San Piero che intendono pubblicizzare le proprie iniziative del tipo sagre, feste paesane e simili.

In tali casi, e alle specifiche condizioni fissate dal Regolamento, non è necessario ottenere un'autorizzazione preventiva, ma è sufficiente attenersi alle disposizioni dell'art. 14 del Regolamento in esame. Oltre a questo occorre tenere conto anche delle disposizioni previste dal Codice della Strada, il quale stabilisce una specifica disciplina per la pubblicità sulle strade o in vista di esse, per motivi di sicurezza della circolazione stradale.

Dal raffronto delle due diverse tipologie normative (Codice della Strada e Regolamento comunale), in modo sommario, e senza pretesa di esaustività, si rammentano le seguenti regole, che riguardano appunto le Associazioni di volontariato con sede in Scarperia e San Piero che intendono pubblicizzare sagre, feste paesane e simili:

1. E' consentita l'esposizione di un massimo di 10 strumenti pubblicitari di non oltre cm 70 X 100 ciascuno;
2. Tali strumenti, posizionati su apposito sostegno, possono essere impiantati su strada ad una distanza di massimo un chilometro dal luogo dove si tiene la manifestazione;
3. La disposizione dell'articolo 14 suddetto consente l'esposizione pubblicitaria fino ad un massimo di 15 giorni soltanto su strade di proprietà del Comune di Scarperia e San Piero e non nelle strade di proprietà/gestite dalla Provincia;
4. Deve essere corrisposta la prevista imposta comunale sulla pubblicità, da pagare preventivamente presso l'Ufficio Tributi. Le Associazioni, di norma, usufruiscono dell'abbattimento pari al 50% del tributo;
5. I mezzi pubblicitari devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione;
6. Per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie all'interno dei centri storici di Scarperia, San Piero e Sant'Agata non valgono le norme suddette e serve richiedere una specifica autorizzazione;
7. In nessun caso i mezzi pubblicitari possono provocare incomprensioni della segnaletica stradale (quindi, ad esempio, non possono essere installati sulle paline di sostegno dei segnali stradali);
8. In nessun caso possono provocare disordine o pericolo per la circolazione stradale (ad esempio non possono essere impiantati nelle aree delle intersezioni stradali cioè incroci o rotatorie);

Sono previsti controlli e sanzioni per i casi di inadempienza. La Polizia Municipale, nelle due sedi di Scarperia e San Piero a Sieve, resta comunque a disposizione per ogni chiarimento.

Saluti cordiali

Scarperia e San Piero 29/04/2015

Il Vicesindaco
F.to Francesco Bacci



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Articolo 14

Esposizione standardi pubblicitari in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni locali

E' consentita, senza necessità di richiedere preventiva autorizzazione, l'esposizione di standardi pubblicitari o locandine, lungo le strade di proprietà di questo ente, da parte di associazioni di volontariato e senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale, in occasione di manifestazioni organizzate e autorizzate (sagre, feste paesane e simili) alle seguenti condizioni:

- a) Gli standardi, locandine, intesi come elementi bidimensionali, con una sola o entrambe le facce finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, potranno essere luminosi per luce indiretta (riflessa) e non per luce propria;
- b) Gli standardi o locandine dovranno essere collocati nel pieno rispetto della normativa in materia di pubblicità e circolazione stradale, in particolare dell'art. 23 del D.Lgs 285/92 e degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 del D.P.R. 495/1992;
- c) Per ogni manifestazione organizzata da ciascuna associazione potranno essere esposti al massimo 10 strumenti pubblicitari, intesi come standardi o locandine, con i lati di dimensioni massime di 70 cm per 100 cm o comunque superficie massima di 7.000 centimetri quadrati ciascuno da esporsi fino ad una distanza massima di un chilometro dal luogo dove si svolge la manifestazione;
- d) Tutti gli strumenti pubblicitari dovranno essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi; le strutture e i materiali utilizzati per l'esposizione pubblicitaria dovranno essere interamente rimossi. In nessun caso è consentito utilizzare materiali che possano in qualsiasi modo danneggiare le strutture della strada o degli alberi.
- e) Il periodo massimo consentito per l'esposizione pubblicitaria di cui al presente articolo è stabilito in 15 giorni;
- f) Prima dell'esposizione dovrà essere corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità e trasmessa al Comune copia della ricevuta di pagamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) per esposizioni pubblicitarie effettuate all'interno della perimetrazione dei centri storici di Scarperia, San Piero a Sieve e Sant'Agata, per le quali dovrà essere richiesta specifica autorizzazione;
- b) per esposizione di mezzi pubblicitari in materia di propaganda elettorale, referendaria e simili.